

ANTICIPO SU CREDITI FUTURI-AFFIDAMENTO:"Smobilizzo Crediti" (CPAAP03)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

VIA CAVOUR, 4 - 12051 - ALBA (CN)

n. telefono e fax: 0173 659111 - 0173 659333

email: segreteria@bancadalba.bcc.it

sito internet: www.bancadalba.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00236570040 - R.E.A. 44644

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 205.50 - Cod. ABI 8530

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A 161532

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2020 euro 50.661.632 e 239.263.643

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;

la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
<p>Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso</p> <p>Rilevazione parametro:</p> <p>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</p> <p>Rilevazione parametro:</p>	<p>(parametro attualmente pari a Non Valorizzato) +0,0000 punti (spread) = attualmente 5,5000 %.</p> <p>(parametro attualmente pari a Non Valorizzato) +0,0000 punti (spread) = attualmente 5,5000 %.</p>
<p>Tasso annuo massimo per interessi di mora</p>	0,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
<p>Periodicità di conteggio degli interessi debitori – Esigibilità</p>	Gli interessi debitori sono conteggiati e divengono esigibili secondo quanto previsto, conformemente alla normativa vigente, per il conto corrente di regolamento (CONTEGGIO: annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto; se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre – ESIGIBILITÀ: il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto).
<p>Modalità di calcolo degli interessi debitori</p>	<p>totale dei numeri dare del periodo^(*) moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile).</p> <p>^(*)Come indicato nell'estratto conto scalare, i numeri del periodo riportati sull'estratto conto medesimo sono esposti diviso 1000.</p>
VOCI DI SPESA	IMPORTI IN EURO
rimborso spese collegate all'erogazione del credito	v. commissione onnicomprensiva
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico per ogni singola comunicazione (1)	vedasi foglio informativo relativo al contratto di conto corrente
spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
Commissione istruttoria veloce	cfr foglio informativo del c/c ordinario
rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
Ricerca/copia doc arch digitale (per ogni sing pag	0,45
Ricerca/copia doc arch cartaceo (per ogni sing pag	3,80
COMMISSIONI	
COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestrale.	max 0,50% trimestrale
commissione istruttoria veloce	importo commissione (euro)
importo sconfinamento fino a (euro)	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
Per i casi di applicazione e le esclusioni di legge, si rinvia al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente.	
ALTRI ONERI	
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di **50.000,00** euro;
- una durata del fido pari a tre mesi;
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.

Esempio 1

Contratto con applicazione della COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,5000%	Interessi, su base trimestrale: 20,63 euro
	Durata: 3 mesi	COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA: 2,00% dell'accordato, su base annua	COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA , su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 21,75 euro
		Altre spese Comunicazioni periodiche e previste per legge (invio non telematico): 11,00 euro, su base annua	TAEG = 13,98% su base annua

Esempio 2

Contratto con applicazione della COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	Accordato: 50.000,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,5000%	Interessi, su base trimestrale: 687,50 euro
	Durata: 3 mesi	COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA: 2,00% dell'accordato, su base annua	COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA , su base trimestrale: 250,00 euro
	Utilizzato: 50.000,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 21,75 euro
		Altre spese Comunicazioni periodiche e previste per legge (invio non telematico): 11,00 euro, su base annua	TAEG = 7,90% su base annua

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "anticipi e sconti" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet della banca www.bancadalba.it.

RATING DI LEGALITA'	
Avvertenza: <i>le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.</i>	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>)	fino a 0,50 punti in meno.
Durata massima dell'istruttoria	40 giorni

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere, nel rispetto della normativa vigente, a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di **15** giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di **15** giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cavour 4 12051 ALBA (CN), Tel. 0173/659.269, legale@bancadalba.bcc.it oppure a segreteria@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Esigibilità	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi debitori deve essere pagato dal cliente.
Numeri dare	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
commissione istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di

scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

Istruttoria

analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

Numeri dare

prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.

Rating di legalità delle imprese

Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).